

Città Termale



*Comune di Montevago*  
**(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)**  
**(L.R. N. 15/2015)**

# **REGOLAMENTO**

**EMENDATO**

**PER LA RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 07/05/2018*

**TITOLO I°**  
**Disposizioni Generali**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento per la rateizzazione delle entrate comunali.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle tipologie degli atti, emessi dall'Ente o da altro soggetto privato incaricato, sottoelencati:
  - a) avvisi bonari di pagamento;
  - b) avvisi di accertamento o di liquidazione;
  - c) solleciti di pagamento comunque denominati;
  - d) ingiunzioni fiscali.
2. Possono essere oggetto di rateizzazione e compensazione le seguenti entrate comunali:
  - a) tassa sui rifiuti (TARI);
  - b) tassa sui servizi indivisibili (TASI);
  - c) imposta comunale sugli immobili (ICI);
  - d) imposta municipale unica (IMU);
  - e) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  - f) imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
  - g) canoni da locazione;
  - h) ogni altra entrata comunale di natura tributaria, extratributaria e patrimoniali.
3. L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Funzionario responsabile della entrata comunale di cui si chiede la rateizzazione o compensazione.

**TITOLO II°**  
**Rateizzazione entrate comunali**

**Art. 3 - Ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione delle entrate comunali ha natura eccezionale e può essere concesso alle persone fisiche ed alle persone giuridiche che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Si definisce situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria qualunque circostanza che comporta una diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali, in precarie condizioni di salute personali o dei familiari conviventi, in situazioni di disagio personale o dei familiari conviventi nonché in qualunque altra condizione che non consenta di assolvere al pagamento delle entrate comunali.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - a) quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi o il fermo amministrativo;
  - b) quando per la domanda di rateizzazione è intervenuta, ai sensi dell'art. 7 - comma 7 del regolamento, la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione;
  - c) quando è stato presentato ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso le tipologie di atti indicati all'art. 2 - comma 1.

#### **Art. 4 - Modalità di rateizzazione**

1. La rateizzazione di pagamento delle entrate comunali, richiesta dalle persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3 - comma 1 del regolamento, verrà effettuata secondo la tabella "A" come segue:

**Tabella "A"**

	<i>Scaglione debito</i>		<i>Numero rate mensili</i>
	<i>Da</i>	<i>a</i>	<i>MAX</i>
<i>Persone fisiche o giuridiche</i>	<i>0</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>12</i>
	<i>€ 1.001,00</i>	<i>€ 5.000,00</i>	<i>18</i>
	<i>€ 5.001,00</i>	<i>ed oltre</i>	<i>24</i>

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a 5.000,00 euro sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al 10% della somma complessiva da rateizzare.

2. La somma da rateizzare si riferisce all'importo totale risultante da ogni atto indicato all'art. 2 - comma 1 maggiorato degli interessi legali.
3. La somma da rateizzare, nella fattispecie prevista dall'art. 7 - comma 3, si riferisce all'importo ridotto risultante da ciascun avviso di accertamento comprensivo di sanzioni, non ancora definitivo, maggiorato degli interessi legali.
4. E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di una pluralità di atti, emessi dall'Ente o da soggetto privato incaricato, inerenti entrate diverse e differenti tipologie.
5. La somma da rateizzare, nel caso indicato al precedente comma, è pari all'importo totale di tutti i provvedimenti emessi a carico del medesimo contribuente, per ogni entrata e tipologia, maggiorato degli interessi legali.

6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
7. La prima rata scade il giorno 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

#### **Art. 5 – Interessi**

1. Sulle somme rateizzate secondo quanto previsto dall'art. 4 - Tabella "A" si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento o liquidazione, sollecito di pagamento o ingiunzione fiscale) fino alla scadenza di ciascuna rata, devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 6 – Domanda di rateizzazione**

1. La domanda di rateizzazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. La domanda di rateizzazione deve essere corredata della documentazione di seguito elencata:
  - a) per le persone fisiche e ditte individuali: dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge dalla persona fisica o dal titolare/legale rappresentante della ditta individuale, contenente motivata descrizione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
  - b) per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge dal titolare/legale rappresentante della persona giuridica, contenente motivata descrizione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
  - c) ogni altra documentazione utile per dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
  - d) documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Art. 7 - Termini di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito della ricezione dell'avviso bonario di pagamento, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata di pagamento.

2. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato nel sollecito di pagamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'atto) e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
4. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.
5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa (60 giorni dalla data di notifica dell'atto).
6. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.
7. Il contribuente, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo può essere riscosso in unica soluzione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, fermo restando la possibilità dell'Ente di attivare ogni altra azione legale per la riscossione coattiva. Il contribuente in presenza di sopravvenute e gravi ragioni, correlata alla propria situazione personale, familiare ed economica, può richiedere di essere ammesso ad una ulteriore rateizzazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### **Art. 8 – Procedimento**

1. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario responsabile può richiedere al contribuente di produrre apposita documentazione integrativa da presentarsi entro il termine ultimo di giorni trenta decorrenti dalla data di protocollo generale in uscita dell'Ente.
3. La mancata produzione da parte del contribuente della documentazione integrativa, entro il termine di cui al comma precedente, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione.
4. Il Funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di rateizzazione o della documentazione integrativa, adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione. La domanda di rateizzazione, decorso inutilmente il superiore termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione della rateizzazione deve indicare il numero e la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi dovuti.

6. Il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione è comunicato al contribuente mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

<b>TITOLO III° Disposizioni finali</b>
--

**Art. 9 – Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli atti richiamati al precedente art. 2 – comma 1, recapitati al contribuente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 Luglio 2018.

**Art. 10 – Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria , extratributaria e patrimoniali in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.